

MODULO 1 – Regole generali e vita dello studente

La protezione dei dati personali costituisce oggi un **pilastro essenziale** del funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il nuovo vademecum *“La scuola a prova di privacy 2025”* ribadisce che tutti i trattamenti di dati effettuati dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie devono rispettare **trasparenza, correttezza e stretta necessità**. In questo quadro, la scuola opera come **titolare del trattamento**, con l’obbligo di informare studenti, famiglie e personale in modo **chiaro, completo e comprensibile**, definendo con precisione le **finalità**, le **basi giuridiche** e le **modalità** con cui i dati vengono utilizzati.

Questi principi assumono un rilievo ancora maggiore quando si trattano **categorie particolari di dati**, come informazioni sulla salute, sui bisogni educativi speciali, sulle convinzioni religiose o su altri aspetti sensibili che possono emergere nel percorso scolastico. Si tratta di ambiti nei quali la scuola deve garantire un livello di protezione rafforzato, evitando ogni forma di diffusione non necessaria e assicurando che l’accesso alle informazioni sia sempre giustificato.

In questo contesto, il ruolo del personale scolastico è centrale. Ogni membro deve attenersi alle istruzioni impartite dal dirigente e può trattare dati personali solo se **formalmente autorizzato**. È indispensabile limitare la **conoscibilità delle informazioni** ai soli soggetti che ne hanno un’effettiva necessità funzionale. La circolazione interna dei dati non può essere indiscriminata e deve rispettare i principi di **minimizzazione** e **riservatezza**: informazioni riguardanti studenti o dipendenti non devono essere condivise oltre quanto strettamente richiesto dalla gestione del caso concreto. Dettagli come motivi di assenza, condizioni di salute, situazioni familiari delicate o informazioni su procedimenti disciplinari non possono essere divulgati né lasciati emergere accidentalmente negli ambienti scolastici.

Anche le attività didattiche di tutti i giorni richiedono un’attenzione specifica. Gli insegnanti possono proporre elaborati che coinvolgono l’esperienza personale degli studenti, ma la **condivisione pubblica** o la discussione in classe deve sempre tenere conto della sensibilità dei contenuti. Allo stesso modo, gli **esiti di scrutini ed esami** devono essere trattati con rigore: la pubblicazione online dei voti non è consentita, e l’accesso agli esiti deve avvenire attraverso il **registro elettronico** o secondo le modalità fissate dal Ministero.

Una cura particolare deve essere riservata alla gestione della documentazione relativa a **disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento** o altre condizioni particolari. La diffusione, anche involontaria, di tali informazioni può avere conseguenze molto significative per lo studente e deve essere prevenuta con misure adeguate, un controllo rigoroso degli accessi e una gestione rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità.

Casi Pratici

1- Pubblicazione dei nomi di studenti coinvolti in un episodio disciplinare



Scenario

Un istituto secondario pubblica un avviso rivolto a tutte le famiglie riportando i nomi degli studenti coinvolti in un episodio disciplinare.

Problema

La comunicazione rende conoscibili dati personali relativi a un evento interno e potenzialmente pregiudizievole. Si tratta di informazioni che devono rimanere **strettamente riservate** e accessibili solo ai soggetti formalmente autorizzati (studente, famiglia, docenti coinvolti, dirigente).

Perché è illegittimo

- Violazione dei principi di **minimizzazione, riservatezza e stretta necessità**.
- Divulgazione a una platea indeterminata di destinatari.
- Potenziale danno allo studente.

Modalità corretta

La comunicazione deve avvenire **individualmente**, tramite canali diretti e protetti, senza alcuna forma di pubblicità.

2- Utilizzo di sigle nelle tabelle dell'orario dei docenti



Scenario

Durante la predisposizione dell'orario compaiono sigle (es. M, 104, S) che indicano permessi per maternità, motivi di salute o applicazione della L.104.

Problema

Anche se si tratta di sigle e non di descrizioni esplicite, esse possono consentire di dedurre **categorie particolari di dati**, come informazioni sulla salute o sulla condizione familiare.

Perché è illegittimo

- Le sigle equivalgono a un trattamento che **rivela indirettamente** dati sensibili.
- Il personale non deve essere riconoscibile sulla base di condizioni personali.

Modalità corretta

L'orario deve essere predisposto senza riportare elementi che possano far emergere dati particolari. Le informazioni sensibili devono essere gestite **solo negli uffici competenti** e con accesso limitato.

3- Lettura in classe di un tema autobiografico contenente dati sensibili**Scenario**

Uno studente, in un elaborato autobiografico, racconta aspetti delicati della propria situazione familiare. Il docente valuta la possibilità di leggerlo ad alta voce.

Problema

La lettura pubblica può esporre il minore a un rischio di **stigmatizzazione**, mettendo in luce informazioni sensibili che sono state comunicate in un contesto privato.

Perché è rischioso

- Possibile diffusione di dati di natura personale o particolarmente sensibile.
- Impatto psicologico sullo studente.
- Potenziale violazione del principio di **proporzionalità**.

Modalità corretta

Il docente deve valutare con attenzione la natura dell'elaborato e, se contiene elementi sensibili, **evitare la lettura pubblica**. È preferibile un confronto individuale con lo studente.

Cordiali saluti,
Ufficio Privacy & Sicurezza Informatica